



REGISTRO NAZIONALE PRODUTTORI PILE E ACCUMULATORI

Soggetti tenuti all'iscrizione

- Il produttore di pile e accumulatori, ovvero chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta pile e accumulatori, anche se incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza, può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro
- I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione di pile e accumulatori a fine vita.

Le iscrizioni

L'accesso alla procedura informatica avviene attraverso al portale www.impresa.gov.it, previo utilizzo del dispositivo di firma digitale intestato al legale rappresentante o al soggetto da questi precedentemente delegato. Una volta entrati nel portale, si deve scegliere la voce "La mia scrivania" e, successivamente, tra i servizi on line: Servizi Ambientali e Registro Pile.

Sul sito www.registropile.it sono reperibili il manuale e altre notizie utili. Per ulteriori informazioni info@registropile.it

La firma digitale è indispensabile ai fini dell'espletamento delle pratiche inerenti al Registro.

I costi

Per l'iscrizione

- tassa di concessione governativa per euro 168,00 da versare sul c/c 8003 intestato "Agenzia delle entrate – Ufficio di Roma 2 – Centro Operativo Pescara – Tasse Concessioni Governative" - Codice causale 8617 "altri atti"; Nella causale indicare altresì: "Iscrizione Registro Pile e Accumulatori";
- imposta di bollo per euro 16,00, da assolvere tramite una delle seguenti modalità:

a) Telemaco Pay;

b) Carta di credito;

La causale: "Imposta bollo Registro Pile e accumulatori".

Non sono previsti diritti di segreteria.

Per variazioni e cancellazioni

Per variazioni e cancellazioni è previsto il pagamento della sola imposta di bollo (euro 16,00); non è, invece, dovuta la tassa di concessione governativa. Il pagamento deve essere effettuato con le stesse modalità indicate per le iscrizioni.

Per le sole variazioni inerenti all'anagrafica dell'impresa non è previsto alcun pagamento.

La comunicazione annuale

La comunicazione annuale deve essere effettuata ogni anno, entro il 31 marzo, attraverso il portale www.registropile.it. Deve riportare i dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia.

Il sistema propone i dati anagrafici comunicati al momento dell'iscrizione e l'elenco delle tipologie di pile e accumulatori che il produttore ha già iscritto al Registro.

Si devono indicare i dati, espressi in pezzi e peso, delle pile o accumulatori immessi sul mercato.

La comunicazione annuale così compilata deve quindi essere trasmessa, via telematica, al Registro Pile, seguendo le istruzioni della procedura. Una volta effettuato l'invio, il sistema rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione. Si rammenta che se sono state immesse sul mercato tipologie non presenti nell'elenco proposto dal sistema, prima di presentare la comunicazione annuale, si deve aggiornare il Registro, mediante una pratica di variazione.

Ai fini dell'invio della comunicazione, l'impresa deve essere regolarmente iscritta al Registro e non deve avere richieste di variazione in corso.

La comunicazione annuale deve essere presentata anche se la quantità di apparecchiature immesse sul mercato nazionale è pari a zero.

Relativamente alle apparecchiature esportate all'estero, la comunicazione annuale non è dovuta.

Per maggiori informazioni: www.registropile.it/adempimenti/pile

Sanzioni

Per omessa comunicazione o comunicazione incompleta o inesatta, l'articolo 25 comma 3 del Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

Si ricorda che il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (istituito con il D.Lgs. n. 188 del 2011/2006) include la sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

Per approfondimenti consultare l'apposita sezione del portale Ecorecove.

Ultima modifica:

Mercoledì, Novembre 25, 2020 - 10:40

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

No votes yet

Aliquota
